SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1995, n. **311.**

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. **312.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, della lettera *a)* e parzialmente della lettera *b)* dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. **313.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. **314.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 315.

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 316.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995.

Indizione dei comizi elettorali per la elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 26 giugno 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania . . . . Pag. 8

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 19 luglio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 13 gennaio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Emilia. Pag. 9

Ministero dell'ambiente

DECRETO 14 luglio 1995.

Approvazione della scheda di attuazione dell'intervento previsto al punto 5.1.5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 recante il «Programma triennale per la tutela ambientale 1994-96». Pag. 9

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 13 luglio 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994, 21 febbraio 1995, 12 aprile 1995 e 4 maggio 1995, concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593». Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto». Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1995, n. 311.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

Art. 3.

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto

di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 312.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, della lettera *a)* e parzialmente della lettera *b)* dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione della lettera *a)* e parzialmente della lettera *b)* dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 19, primo comma, lettera *a*): «*a*) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;», nonché lettera *b*), limitatamente alla lettera «*b*)», alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente a: art. 26, comma secondo: «Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tràmite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.» e comma terzo: «Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.», nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado», limitatamente all'art. 594.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 314.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575») e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-*quater*, primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 315.

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», limitatamente alle parole: «a totale partecipazione pubblica», nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 316.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1993, limitatamente all'art. 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995.

Indizione dei comizi elettorali per la elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95062200200/PI in data 22 giugno 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 2 della circoscrizione Campania 1;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 17 luglio 1995, con il quale sono stati convocati, per domenica 10 settembre 1995, i comizi per l'elezione suppletiva nel collegio uninominale sopraindicato;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 27 luglio 1995, n. 309, che ha autorizzato il Governo, per le suddette elezioni suppletive, a prorogare di non oltre quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995, con la quale si è stabilito di rinviare le suddette elezioni suppletive e di convocare nuovamente i comizi elettorali per il giorno di domenica 22 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 2 della circoscrizione Campania 1 sono convocati per il giorno di domenica 22 ottobre 1995.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORÒNAS, *Ministro dell'interno*

95A4541

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 giugno 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di adeguamento della rete idrica urbana consortile - VII lotto» del Consorzio per l'acquedotto della Penisola Sorrentina dell'importo complessivo di L. 3.000.000.000;

Vista la deliberazione n. 419610400/01 del 28 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 2.700.000.000 al sapracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1 secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Viste le note n. 8590/ST12 del 15 dicembre 1994, n. 1119/ST12 e n. 2357/ST12 con le quali la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Visto il progetto di variante tecnica e di utilizzazione somme residue, redatto nel marzo 1994 per conto del Consorzio acquedotto Penisola Sorrentina dal dott. ing. Sessa Carmine, che riguarda l'esecuzione di opere, quali la realizzazione di alcuni prolungamenti dei tratti di condotta di alimentazione e di allacciamento della nuova condotta con la rete consortile esistente, per un importo complessivo di lire 1.280.000.000;

Visto che con il citato progetto di variante tecnica e di utilizzazione delle somme residue si propone di utilizzare le economie di appalto verificatesi che ammontano complessivamente a L. 1.402.116.050, di cui L. 1.280.000.000 vengono destinate all'esecuzione dei lavori previsti nel succitato progetto di variante, e la rimanente parte di L. 122.116.050 risulta inserita nelle somme a disposizione del progetto originario;

Vista la delibera dell'assemblea del Consorzio per l'acquedotto della Penisola Sorrentina n. 58 del 9 maggio 1994 con la quale lo stesso Consorzio ha approvato il quadro economico del progetto originario per un importo di L. 1.720.000.000 e quello del citato progetto di variante per un importo di L. 1.280.000.000, per un importo complessivo dei lavori di L. 3.000.000.000;

Vista la delibera 18 novembre 1994, n. 7173, della giunta della regione Campania, con la quale vengono

approvati il succitato progetto di variante e di utilizzazione delle somme residue, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i richiamati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Lavori di adeguamento della rete idrica urbana consortile - VII lotto», del Consorzio acquedotto Penisola Sorrentina (SR) dell'importo complessivo di L. 3.000.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4443

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 13 gennaio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali nei giorni 8 e 9 novembre 1994 nella provincia di Reggio Emilia;

Vista la delibera n. 1729 del 16 maggio 1994 con la quale la regione Emilia-Romagna propone di estendere al territorio del comune di Boretto, della provincia di Reggio Emilia, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali nei giorni 8 e 9 novembre 1994 per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dei giorni 8 e 9 novembre 1995 nella provincia di Reggio Emilia è estesa al territorio del comune di Boretto, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, terzo comma, lettera *b)*, della legge n. 185/92.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4490

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 luglio 1995.

Approvazione della scheda di attuazione dell'intervento previsto al punto 5.1.5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 recante il «Programma triennale per la tutela ambientale 1994-96».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO E LE INDUSTRIE A RISCHIO

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti e il sostegno della occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», ed in particolare l'art. 13;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993 recante il «Programma triennale per la tutela ambientale», successivamente integrata e modificata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1994;

Visto in particolare il punto 5.1.5 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 che, alla lettera «c» prescrive l'emanazione di decreti direttoriali concernenti la «scheda di attuazione dell'intervento»;

Decreta:

È approvata la scheda di attuazione degli interventi, di cui al punto 5.1.5, lettera «c», della delibera CIPE 21 dicembre 1993, allegata al presente decreto, relativamente all'area programmata «Aree urbane» settore disinquinamento atmosferico ed acustico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il direttore generale: CLINI

ALLEGATO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 1994 - 1996

SCHEDA DI ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO

REGIONE ....
TITOLO DELL' INTERVENTO

Numero identificativo dell' intervento: .... (vedi tab."A" del documento di programma)		
Area progr..	Settore:	Tipologia: ....

Estremi atto di approvazione del progetto esecutivo: ....
Estremi atto di aggiudicazione: ....

sezione 1

INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ....

SOGGETTO ESECUTORE ....

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome, indirizzo e recapito telefonico)

....

....

....

ENTE PROPRIETARIO ....
(indicare chi rimarrà proprietario dei beni e/o dei risultati resisi disponibili con la realizzazione dell' intervento)

COSTO DELL' INTERVENTO PROPOSTO
(v. scheda di identificazione del DRP)
(in milioni di lire e comprensivo di IVA)
di cui:
FINANZIAMENTO RICHIESTO SU FONDI PTTA ....
(in milioni di lire)
LEGGI DI FINANZ. ....

DATA DI AGGIUDICAZIONE ___/___/___
Estremi atto di approvazione della Regione:

DATA CONSEGNA LAVORI ___/___/___

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA' ___/___/___

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA'(mesi) ________
Esplicitare la motivazione:
....
....

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: da contratto ___/___/___

prevista ___/___/___

sezione 1

CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

1) Descrizione dettagliata delle attività previste ed individuazione delle caratteristiche tecniche e/o funzionali più significative che dovranno essere riportate nelle schede.

2) Obiettivi da conseguire e risultati attesi (benefici ambientali).

3) Costi dell' intervento.

4) Nel caso che l' intervento proposto costituisca la realizzazione, il completamento o la riattivazione di interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell' Ambiente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Fonti di finanziamento: PIANO ANNUALE 1988 ☐
P.T.T.A. 89-91 ☐
Altre LEGGI STATALI ☐
LEGGI REGIONALI ☐
ENVIREG ☐
ALTRE (specificare) ☐

Provvedimento di finanziamento ....
Importo finanziato(in milioni di lire) ....

5) Cronogramma delle attività previste ....

6) Indicare se il progetto si colloca in un settore di intervento comunitario ☐ SI ☐ NO
In caso affermativo,indicare la corrispondente normativa comunitaria:
....

sezione 2

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O FUNZIONALI DELL'INTERVENTO

(scegliere e compilare, tra le schede allegate, quella corrispondente alla tipologia dell'intervento in esame)

TAVOLA N.1

COSTI DELL'INTERVENTO

(interventi di cui alle schede 2, 3 e 5)

(milioni di lire)

n	voci di costo	valori all'atto della approvazione del progetto esecutivo	valori dopo l'affidamento	valori della variante n........
1	lavori			
2	somme a disposizione			
3	I.V.A.			
4	totale generale			

N.B. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato mediante l'aggiudicazione di più appalti, compilare la TAV.1 per l'intero progetto e per ciascun appalto.

TAVOLA N.2

COSTI DELL'INTERVENTO

(interventi di cui alle schede 1 e 4)

(milioni di lire)

n	voci di costo	valori all'atto della approvazione del progetto esecutivo	valori dopo l'affidamento	valori della variante n........
1	studi, ricerche, attività di formazione, ecc.			
2	acquisto di beni durevoli (impianti, attrezzature, immobili, ecc.)			
3	spese generali			
4	I.V.A.			
5	totale generale			

scheda1

PIANI COMUNALI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI...

fase	(da compilare per l'intero intervento)	
a)	zonizzazione del territorio comunale (D.P.C.M.1/3/91)	☐ tutto il territorio ☐ parte del territorio .... (ved.tab.2 All.B .... DPCM 1/3/91) ....
b)	campagne di misura (*)	☐ SI ☐ NO ☐ tutto il territorio ☐ parte del territorio .... (ved.tab.2 All.B .... DPCM 1/3/91) ....
c)	rete di monitoraggio (*)	☐ SI ☐ NO tipo apparecchiature .... n° punti di misura ....
d)	modello di simulazione	☐ SI ☐ NO tipo di modello .... dati di input ....
e)	interventi di risanamento	tipologia dell'intervento.. aree interessate .... consistenza dell'opera ....
f)	piano di risanamento	☐ restituzione elaborato tecnico finale ☐ approvazione del piano ....

scheda1

(da compilare per l'intero intervento)

Personale		
Qualifica	N.ro unità	N.ro ore
Dirigenti		
Laureati		
Diplomati		
Altri		

Acquisto di beni e servizi			
	Descrizione	Unità di misura	Quantità
Beni:			
Macchine ed attrezzature			
Mezzi di trasporto			
Materiali documentali			
Altri			
Servizi:			
Prestazioni di terzi			
Altri			

Sistema Informativo	
Sviluppo software applicativo	....
N.ro variabili	....
N.ro dati per variabile	....
Altro	....

(*) ved. All. "1"

scheda 1

ALLEGATO "1"

numero punti di misura...
loro ubicazione

stralcio planimetrico

dati rilevati

punto di misura	ora		dB(A)
	inizio	fine	

allegato "2"

(da compilare per ogni attività o fase)

Attività o fase:

Personale		
Qualifica	N.ro unità	N.ro ore
Dirigenti Laureati Diplomati Altri (*)		

Acquisto di beni e servizi			
	Descrizione	Unità di misura	Quantità
Beni: Macchine ed attrezzature Mezzi di trasporto Materiali documentali Altri (*) Servizi: Prestazioni di terzi Altri (*)			

Sistema Informativo
Sviluppo software applicativo ....
N.ro variabili ....
N.ro dati per variabile ....
Altro (*) ....

(*) Specificare

scheda 2

MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

- tipologia del/i mezzo/i	☐ a) a metano ☐ b) elettrico ☐ c) ibrido
-n° dei mezzi acquistati per tipologia	☐ a) .... ☐ b) .... ☐ c) ....
- dimensioni	☐ a) .... ☐ b) .... ☐ c) ....
- capacità di trasporto	☐ a) .... ☐ b) .... ☐ c) ....
- finalità dei mezzi acquistati	☐ trasporto persone ☐ trasporto merci
- utilizzazione dei mezzi	1) individuazione itinerari assegnati (descrizione) .... 2) ore di servizio giornaliere ....

NOTIZIE AGGIUNTIVE

- % di veicoli a basso impatto ambientale sull' intera flotta di trasporto (indicare il n° dei veicoli totali destinati al trasporto pubblico ed il n° dei veicoli totali a basso impatto ambientale) ....
- previsioni di bilancio (risorse proprie) per l' acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale per il trennio 96/99 ....
- indicazioni sul fabbisogno globale di risorse per l' acquisto di ulteriori mezzi a basso impatto ambientale ....

scheda 3

CONTROLLO E RIDUZIONE DEL TRAFFICO

- tipologia dell'intervento	....
- descrizione	....
- parametri dimensionali	....
- valori dei parametri	....
- unità di misura	....

NOTIZIE AGGIUNTIVE

- esistenza di strumenti di pianificazione del traffico (P.U.T.) o altro ☐ SI ☐ NO (descrizione).. ....
- inquadramento intervento nell'ambito di strumenti di pianificazione del traffico esistenti ☐ SI ☐ NO (descrizione).. ....
- descrizione dei risultati attesi ....

scheda 4

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

- descrizione dell'intervento ....
....
....
parametro dimensionale ....
unità di misura ....
valore del parametro ....

da compilare per ogni attività o fase e per l'intero intervento

Attività o fase:

Personale		
Qualifica	N.ro unità	N.ro ore
Dirigenti		
Laureati		
Diplomati		
Altri (*)		

Acquisto di beni e servizi			
Beni	Descrizione	Unità di misura	Quantità
Macchine ed attrezzature			
Mezzi di trasporto			
Materiali documentali			
Altri (*)			
Servizi:			
Prestazioni di terzi			
Altri (*)			

scheda 4

Indagini di campo
- n° stazioni di osservazione ....
- n° parametri da rilevare ....
- estansione territoriale osservata ....
- altro (*) ....

Analisi
- n° campioni ....
- n° parametri per campioni ....
- altro (*) ....

Sistema Informativo
Sviluppo software applicativo ....
N.ro variabili ....
N.ro dati per variabile ....
Altro (*) ....

(*) Specificare

scheda 5

RETI DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA

1) DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

....

....

....

2) SISTEMA DI MONITORAGGIO

a) inquinanti misurati o da misurare
- ☐ I gruppo (normative comunitarie: SO_2, NO_x, PTS, Pb, Ozono)
- ☐ II gruppo (normative nazionali: Benzene, IPA, PM10)
- ☐ III gruppo (altre sostanze di interesse locale)

b) metodo di campionamento (per ogni inquinante specificare il metodo di campionamento adottato)

....

....

c) sistema di misura
- ☐ I tipo (stazioni fisse)
- ☐ II tipo (mezzi mobili)
- ☐ III tipo (tecniche di "remote sensing")
- ☐ IV tipo (stazione per misura di parametri meteorologici)

d) criteri adottati per il progetto della rete dei punti di misura

....

....

e) criteri adottati per la definizione dei protocolli di misura

....

....

f) sistema di garanzia della qualità dei dati
(risorse e metodi per l' assicurazione e il controllo di qualità dei dati di qualità dell' aria)

....

....

3) SISTEMA INFORMATIVO E DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

a) sistema informativo
- ☐ sistema di raccolta e memorizzazione dati primari
- ☐ sistema di elaborazione

b) informazioni di supporto alle decisioni
- ☐ sistema di ricezione e postelaborazione delle informazioni meteorologiche a mesoscala e a scala sinottica
- ☐ modelli numerici di valutazione e previsione

c) uso e gestione delle informazioni
- ☐ sistema di informazione per il pubblico
- ☐ sistema di informazione per le Autorità Locali
- ☐ flusso di informazioni verso i livelli superiori (Provincia, ARPA, Regione, Min.Ambiente)

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 luglio 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994, 21 febbraio 1995, 12 aprile 1995 e 4 maggio 1995, concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), del 21 febbraio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995), del 12 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92), del 20 aprile 1995 e del 4 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 1° maggio 1995) concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592».

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica della nuova federazione sindacale «Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D.» a cui aderiscono le organizzazioni sindacali ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, Fe.ME.PA., ANMDO e SNAMI costituitasi nell'ambito della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto che a seguito della comunicazione sopra riportata, la indicata nuova federazione sindacale — in base ai dati in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica ed ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 38 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del citato contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ...... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ......» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attributiva dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), del 21 febbraio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995), del 12 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995), e del 4 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1995) concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area

di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria è sostituito dal seguente:

1) ANAAO/ASSOMED;

2) CIMO;

3) Federazione FP CGIL medici - UIL medici - FIALS medici e CUMI AMFUP;

4) U.M.SPE.D (AAROI-AIPAC) - CIDA;

5) CISL medici;

6) Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, Fe.ME.PA., ANMDO, SNAMI);

7) ANPO;

8) SIVEMP («specifica tipologia professionale»);

9) SNR («specifica tipologia professionale»);

10) SIMET («specifica tipologia professionale»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A4442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

Il decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1995.

95A4519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1996, della ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio, Empoli e Figline Valdarno (Firenze).

Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio, Empoli e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 5 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1996, della ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia).

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, con effetto dal 1° maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unità di Maslianico (Como), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 maggio 1996, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea gruppo C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro e Verona.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea gruppo C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro e Verona, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea gruppo C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro e Verona, per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine e unità di Trieste e Udine.

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine e unità di Trieste e Udine, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 gennaio 1994 al 15 gennaio 1995, della ditta S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli.

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli, per il periodo dal 16 gennaio 1994 al 15 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 16 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli, per il periodo dal 16 luglio 1994 al 15 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 16 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1995, della ditta S.p.a. ITI/CLM, con sede in Buttrio (Udine) e unità di Buttrio (Udine).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ITI/CLM, con sede in Buttrio (Udine) e unità di Buttrio (Udine), per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 12 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 aprile 1993 al 12 aprile 1994, della ditta S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli e unità di Capua (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli e unità di Capua (Napoli), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, solo per i lavoratori in contratto di formazione lavoro;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli e unità di Capua (Napoli), per il periodo dal 16 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 13 ottobre 1993.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, solo per i lavoratori in contratto di formazione lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni mercantili di Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste.

Parere comitato tecnico del 7 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni mercantili di Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni mercantili di Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori (motori diesel) di Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste.

Parere comitato tecnico del 7 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori (motori diesel) di Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori (motori diesel) di Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento Oarn di Genova.

Parere comitato tecnico del 7 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento Oarn di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento Oarn di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16677 del 9 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1994 al 2 settembre 1995, della ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in Latina e unità di Sabaudia (Latina).

Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 3 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta Concari prefabbricati di Pasquale Concari, con sede in Parma e unità di Ramiola (Parma).

Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Concari prefabbricati di Pasquale Concari, con sede in Parma e unità di Ramiola (Parma), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma e unità di: sede di Roma, ufficio di Bari, ufficio di Catania, ufficio di Napoli, ufficio di Palermo e ufficio di Venezia-Mestre.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma e unità di: sede di Roma, ufficio di Bari, ufficio di Catania, ufficio di Napoli, ufficio di Palermo ufficio di Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 11 maggio 1993;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Parma.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 30 novembre 1994, della ditta a r.l. Consorzio emiliano romagnolo produttori latte C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova e Mestre (Venezia).

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Consorzio emiliano romagnolo produttori latte C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova e Mestre (Venezia), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Consorzio emiliano romagnolo produttori latte - C.E.R.P.L. a r.l., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova e Mestre (Venezia), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1996, della ditta S.p.a. Fiar - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche,con sede in Milano e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Milano via G.B. Grassi, Milano via Montefeltro.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiar - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Milano via G.B. Grassi, Milano via Montefeltro, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiar - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Milano via G.B. Grassi, Milano via Montefeltro, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e magazzino di Torino.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e magazzino di Torino, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, untervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e magazzino di Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensine dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 25 maggio 1996, della ditta S.p.a. Landini, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Landini, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, untervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Landini, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Confezioni Silvia, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna).

Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confezioni Silvia, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsine del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confezioni Silvia, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1994, al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Saint Gobain Italiana Auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e unità di Savignano (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Saint Gobain Italiana Auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e unità di Savignano (Cuneo), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Saint Gobain Italiana Auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e unità di Savignano (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1995.

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Fabbrica Pisana - Gruppo Saint Gobain, con sede in Pisa e unità di Pisa, Sesto Fiorentino (Firenze) e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica Pisana - Gruppo Saint Gobain, con sede in Pisa e unità di Pisa, Sesto Fiorentino (Firenze) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica Pisana - Gruppo Saint Gobain, con sede in Pisa e unità di Pisa, Sesto Fiorentino (Firenze) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.r.l. Campi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Campi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Campi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994;

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994, della ditta S.r.l. Restel Vetroresina Applications, con sede in Povoletto (Udine) e unità di Povoletto (Udine).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 14 settembre 1993, con effetto dal 13 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Restel Vetroresina Applications, con sede in Povoletto (Udine) e unità di Povoletto (Udine), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 13 marzo 1993 n. 3891, contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta Soc. coop. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Soc. coop. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Soc. coop. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta a r.l. C.L.E.M.N.A., con sede in La Spezia e unità di Cadimare (La Spezia) e La Spezia n. 2 unità.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. C.L.E.M.N.A., con sede in La Spezia e unità di Cadimare (La Spezia) e La Spezia n. 2 unità, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. C.L.E.M.N.A., con sede in La Spezia e unità di Cadimare (La Spezia) e La Spezia n. 2 unità, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994, al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena) e unità di Casalgrande (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena) e unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 agosto 1994 al 30 agosto 1995, della ditta S.r.l. Cover, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca) e Sassuolo (Modena).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cover, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca) e Sassuolo (Modena), per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1994 con decorrenza 31 agosto 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.r.l. Molinari carrozzerie industriali, con sede in Gossolengo (Piacenza) e unità di Gossolengo (Piacenza).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Molinari carrozzerie industriali, con sede in Gossolengo (Piacenza) e unità di Gossolengo (Piacenza), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Molinari carrozzerie industriali, con sede in Gossolengo (Piacenza) e unità di Gossolengo (Piacenza), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.r.l. C.E.I. - Costruzioni elettriche industriali, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.E.I. - Costruzioni elettriche industriali, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Dam - Studi ricerche e progetti, con sede in Ravenna e unità di Ravenna.

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dam - Studi ricerche e progetti, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.n.c. Bolcarni, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Bolcarni, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza 11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A4404

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 6 0 9 5 *

L. 1.300